



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
Servizio viabilità

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 30 "OROBICA OCCIDENTALE" - ORDINANZA DI LIMITAZIONE DI TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO, IN COMUNE DI TALAMONA

ORDINANZA N. 112

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO CHE che si rende necessario dar corso ai lavori di manutenzione straordinaria del viadotto sul torrente Tartano al km 16+700 della strada provinciale in oggetto, in territorio del comune di Talamona, disposti dalla scrivente Provincia ed affidati, con determinazione n. 198 del 21 febbraio 2023, alla società Mosconi S.r.L. (P. IVA 00623840147), con sede a Sondrio in Piazza Giuseppe Garibaldi, 9;

VISTA l'istanza pervenuta in data 8 giugno 2023 e acquisita al protocollo n. 24053, con cui la società Mosconi S.r.L. ha chiesto l'emissione di un'ordinanza di limitazione del traffico a senso unico alternato per l'esecuzione dei sopraccitati lavori;

RITENUTO indispensabile, per garantire l'esecuzione dei suddetti lavori in sicurezza, emettere un provvedimento di limitazione del traffico, nell'area interessata;

SU PROPOSTA conforme del responsabile del servizio Viabilità/RUP dell'intervento, al fine di garantire l'assoluta sicurezza della circolazione e delle maestranze in cantiere nel tratto interessato dai lavori di che trattasi;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la circolazione a senso unico alternato sulla strada provinciale n. 30 "Orobica occidentale", nei pressi del km 16+700, in corrispondenza del viadotto sul torrente Tartano (per tratti limitati, in base alle esigenze del cantiere), in comune di Talamona, **dalle ore 8.00 del giorno 19 giugno 2023 fino alla fine dei lavori, e comunque entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 8 agosto 2023.**

Se le lavorazioni lo consentono, in accordo con la Direzione Lavori e con il Coordinatore per la Sicurezza, dalle 18.00 alle 8.00, il sabato, la domenica e nei giorni festivi anche infrasettimanali, il traffico sarà ripristinato a doppio senso di circolazione.

È consentito, alla società esecutrice dei lavori, sospendere per brevi periodi la circolazione, per l'effettuazione dello scarico del materiale di cantiere o per altre lavorazioni che non possono essere eseguite con la strada aperta al traffico.

Nell'area di cantiere il transito avverrà con limite di velocità di 30 km/h.

L'impresa esecutrice dei lavori osserverà le seguenti prescrizioni:

- porre adeguata segnaletica indicante la temporanea limitazione al transito;
- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada (D. Lgs. n. 285/1992) e dal regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/1992);
- la limitazione del transito ad una corsia avverrà con impianto semaforico da regolare in base ai flussi veicolari, secondo le esigenze di cantiere e in conformità con i precetti dell'articolo 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

- disporre tutti i dispositivi di protezione necessari alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- segnalare il cantiere con opportune luci notturne ed in caso di scarsa visibilità;
- collocare dispositivi con funzione di attenuatori d'urto in caso di ostacoli occupanti la carreggiata;
- provvedere all'immediata riapertura della corsia al termine del periodo di chiusura anzidetto, previa verifica della transitabilità in totale sicurezza;
- alla fine dei lavori dovrà essere rimossa la segnaletica temporanea;
- in caso di inconvenienti, un incaricato delle ditte esecutrici dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi:

- Mosconi S.r.L. - cell. 347/2454507
- C.C.M. Costruzioni S.r.L. (subappaltatore) - cell. 340/7276245

- la sorveglianza e manutenzione di tutta la segnaletica è a carico delle ditte esecutrici.

È comunque fatta salva l'applicazione scrupolosa degli schemi segnaletici previsti dal decreto ministeriale 10 luglio 2002.

Le società Mosconi S.r.L. e C.C.M. Costruzioni S.r.L., terranno la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse pervenirle da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

La Provincia di Sondrio si riserva la facoltà di sospendere o revocare la presente ordinanza, in tutto o in parte, per sopraggiunti motivi connessi alla circolazione stradale, senza che le società Mosconi S.r.L. e C.C.M. Costruzioni S.r.L. possano pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 12/06/2023

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del servizio Viabilità/RUP: Ing. Angelo Colombi (tel. 0342 531214)

Direttore dei lavori: geom. Michele Agnelli (tel. 0342 531222)